



COMUNE DI ANZANO DEL PARCO

PROVINCIA DI COMO

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

0. il SISTEMA di PROTEZIONE CIVILE

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

0.1. NORMATIVA NAZIONALE

0.2. - NORMATIVA REGIONALE

0.3. – STRUTTURA DEL PIANO DI EMERGENZA

AGGIORNAMENTO 2019

INDICE

0. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI	4
0.1. NORMATIVA NAZIONALE	7
0.0.1 - <i>premessa</i>	7
0.0.2 - DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile	8
Capo I Finalita', attivita' e composizione del Servizio nazionale della protezione civile	8
1 - Definizione e finalita' del Servizio nazionale della protezione civile	8
2 - Attivita' di protezione civile	8
3 - Servizio nazionale della protezione civile	9
6 - Attribuzioni delle autorita' territoriali di protezione civile	10
Capo II Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile	11
7 - Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile	11
9 - Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile	11
10 - Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	12
11 - Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle citta' metropolitane e delle province in qualita' di enti di area vasta	12
12 - Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata	13
13 - Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile	14
14 - Comitato operativo nazionale della protezione civile	14
15 - Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative	15
Capo III Attivita' per la previsione e prevenzione dei rischi	15
16 - Tipologia dei rischi di protezione civile	15
17 - Sistemi di allertamento	15
18 - Pianificazione di protezione civile	15
Capo IV Gestione delle emergenze di rilievo nazionale	16
23 - Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile	16
24 - Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale	16
Capo V Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile	17
32 - Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile	17
33 - Disciplina delle organizzazioni di volontariato	17
34 - Elenco nazionale del volontariato di protezione civile	17
35 - Gruppi comunali di protezione civile	17
37 - Contributi finalizzati al potenziamento della capacita' operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonche' allo sviluppo della resilienza delle comunita'	18
38 - Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile	18
39 - Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari	19

Capo VI Misure e strumenti organizzativi e finanziari

44 - Fondo per le emergenze nazionali	19
45 - Fondo regionale di protezione civile	19

0.2. - NORMATIVA REGIONALE 20

0.2.1 “Testo unico in materia di protezione civile” - L. R. 22 maggio 2004 n. 16	20
--	----

0.2.2 Procedure di allerta e nuova classificazione allarmi	22
--	----

Art. 4 - Emergenze locali ed emergenze complesse	22
--	----

Art. 5 - Organismi di Governo dell'Emergenza	22
--	----

Art. 6 - Compiti del Comune	23
-----------------------------	----

Art. 7 - Compiti della Provincia	23
----------------------------------	----

Art. 8 Il Coordinatore di Emergenza (Emergency Manager)	23
---	----

Art. 9 - Attivazione delle organizzazioni di volontariato	24
---	----

Art. 10 - Nuclei di Pronto Intervento (N.P.I.)	25
--	----

 introduzione

0.2.3 GESTIONE DELLE EMERGENZE REGIONALI	26
---	----

1. introduzione	26
------------------------	----

2. Il sistema regionale di Protezione Civile – Quadro normativo	26
--	----

3. L'organizzazione territoriale del sistema di Protezione Civile –	
--	--

I Centri di coordinamento e gestione dell'emergenza	27
---	----

Centro Operativo Comunale (COC)	27
---------------------------------	----

Centro Operativo Misto (COM)	27
------------------------------	----

Centro Coordinamento Soccorsi (CCS)	27
-------------------------------------	----

Sala Operativa regionale (SOR)	28
--------------------------------	----

Sala Sistema Italia/Direzione Comando e Controllo (DiComaC)	28
---	----

4. Direttive e normative nazionali con ricadute operative	30
--	----

5. Organizzazione del sistema di Protezione Civile in Lombardia – Il livello territoriale	31
--	----

COMUNE	31
--------	----

PROVINCIA	31
-----------	----

PREFETTURA	32
------------	----

6. Organizzazione del sistema di Protezione Civile in Lombardia – Il livello regionale	32
---	----

Procedure di allertamento	33
---------------------------	----

Gestione delle emergenze – L'Unità di Crisi Regionale	35
---	----

Livelli di azione	36
-------------------	----

Attivazione dell'Unità di Crisi regionale	36
---	----

Modello territoriale di gestione delle emergenze	37
--	----

Modello organizzativo di gestione delle emergenze di livello nazionale	37
--	----

Lotta attiva agli incendi boschivi	38
------------------------------------	----

Attivazione e gestione del volontariato di Protezione Civile	38
--	----

La Sala Operativa Regionale di Protezione Civile	38
--	----

0.2.5 d.g.r. n. 7243 del 08/05/2008 PRIM - Il Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi maggiori	39
---	----

0.3. – STRUTTURA DEL PIANO DI EMERGENZA

40

0. premessa e riferimenti normativi

Un piano di protezione civile ha come fine quello di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni concreti o dalla messa in pericolo che questi possono subire a seguito del verificarsi di disastri naturali, catastrofi o qualsiasi altro evento calamitoso.

La Protezione Civile ha un ambito molto più vasto del **soccorso** alle popolazioni colpite e include anche le azioni di **previsione e prevenzione** dei diversi rischi, per mitigarne l'impatto negativo sul territorio e aiutare le comunità ad affrontare e superare l'emergenza.

Tale impostazione più ampia nasce dopo le tragiche esperienze del [terremoto in Friuli](#) nel 1976 e in Irpinia nel 1980, che hanno portato alla creazione dell'attuale Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito con la legge n. 225 del 1992, riformato dalla [legge 16 marzo 2017](#) recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» e dal [Decreto Legislativo 2 gennaio 2018](#), n. 1, **Codice della protezione civile**.

Cardine del sistema è l'intervento **coordinato e congiunto** delle strutture **statali e regionali**, delle **amministrazioni locali** e della **società civile**, con responsabilità e competenze diverse ma complementari. L'obiettivo è garantire un'elevata **flessibilità operativa** e tempestività nell'azione. Concretamente significa che ciascun ente è chiamato a svolgere determinati compiti di **previsione, prevenzione dei rischi e gestione dell'emergenza** e del post emergenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di Protezione Civile.

La **prima risposta** all'emergenza deve essere garantita dalla **struttura comunale**, l'istituzione più vicina ai cittadini e al territorio. Qualora un evento non possa essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune, allora il **Sindaco** può richiedere l'**intervento dei livelli superiori**, che si attivano a seconda dell'estensione e intensità dei fenomeni: la Provincia, la Prefettura, la Regione ed infine lo Stato, con il [Dipartimento della Protezione Civile](#), la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha i compiti di indirizzo e coordinamento del Servizio Nazionale.

In questo complesso sistema, anche i **cittadini** hanno un ruolo importante, sia attraverso l'impegno nel [volontariato di Protezione Civile](#), sia adottando e diffondendo la **cultura della sicurezza e prevenzione dei rischi**.

La Protezione Civile è una responsabilità di tutti e coinvolge l'intera comunità.

Il piano deve quindi prevedere lo studio di tutte quelle misure che, coordinate fra loro, devono essere attuate in caso di eventi, sia naturali sia connessi all'attività dell'uomo, che potrebbero minacciare la pubblica incolumità.

Per perseguire efficacemente lo scopo prefissato, è necessario individuare e determinare i ruoli degli Enti e delle organizzazioni preposti alla Protezione Civile, in modo che questi abbiano la possibilità di agire in maniera ordinata, tempestiva ed efficace.

Propedeutica, quindi, alla redazione del Piano di Emergenza è l'analisi della normativa vigente in materia di protezione civile, sia a livello comunitario, sia nazionale che regionale e l'esame delle politiche di gestione delle emergenze, al fine di individuare il panorama completo degli indirizzi e dei vincoli per la pianificazione a scala locale.

Come noto, la Costituzione Italiana (art. 2), riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, stabilendo non solo il diritto alla

integrità della vita ma anche il diritto alla tutela dell'integrità dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente stesso ove normalmente la persona umana svolge la propria vita.

Conseguentemente la protezione civile deve essere considerata un diritto fondamentale della persona umana, a cui va attribuito il diritto ad essere adeguatamente protetta dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Un ulteriore riferimento alla protezione civile, quale diritto fondamentale della persona umana, si evince con la lettura degli artt. 9 e 32 della Costituzione, i quali indicano la protezione della natura e dell'ambiente fra i compiti della Repubblica. Infatti, l'art. 9 dispone che "la Repubblica tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione" e l'art. 32 sancisce che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", ponendo in rapporto diretto natura, ambiente e salute umana.

La presa di coscienza che le "funzioni pubbliche" devono essere rinnovate tenendo conto dei bisogni dei cittadini, dei servizi da erogare sul territorio ha consentito di mettere a punto un sistema del tutto innovativo, anche in materia di protezione civile, che nel 1992 si è attuato con la legge-quadro n. 225.

Un sistema che ha nel decentramento delle funzioni di protezione civile agli enti locali, nel coordinamento centrale di tutte le attività in materia e nella riforma del titolo V della Costituzione i suoi punti di forza.

A questo proposito è utile un accenno a quanto contenuto nel documento - 14 *DPC informa "Ruolo e funzioni del Comune e del Sindaco in protezione civile"* – Agenzia di Protezione Civile, 2001- che di seguito si trascrive:

"A seguito del riordino della materia amministrativa inerente gli Enti Locali, oggi la principale legge di riferimento per i Comuni è il [D.lgt. 18 agosto 2000 n. 267](#), meglio noto come "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali". All'articolo 149 (Principi generali in materia di finanza propria e derivata), il legislatore, esponendo i principi che informano di sé la finanza locale, dopo aver precisato al comma 6) che "Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali", statuisce subito dopo, al comma 7), che "Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili".

Il concetto di finanziamento dei servizi indispensabili dei Comuni (trasferimenti ordinari dello Stato integrati dalle entrate proprie degli Enti), era già stato espresso con molta chiarezza nella precedente e abrogata normativa di riferimento degli Enti Locali, la famosa 142/90, la quale all'art. 54 affermava già oltre un decennio fa che "Le entrate fiscali del comune concorrono a finanziare i servizi indispensabili."

*Successivamente, il D.lgt. 30.12.1992 n. 504, sul **Riordino della finanza degli Enti territoriali**, all'art. 36 (Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli Enti Locali) stabilì che "A ciascun comune spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili, ai sensi dell'art. 54 della legge 8.6.1990 n. 142", mentre all'art. 37 (Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari) precisò che: h) Sono **servizi indispensabili** quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità.*

Infine, in attuazione del suddetto articolo 37, un nuovo [Decreto Ministeriale del 28 maggio 1993 \(Individuazione dei servizi indispensabili dei comuni\)](#), all'art. 1 stabilisce che tra i servizi indispensabili dei comuni, assieme a servizi quali l'acquedotto, la fognatura, l'ufficio tecnico, l'anagrafe, la polizia municipale, sono ricompresi anche i servizi di Protezione Civile, di Pronto Intervento e di Sicurezza Pubblica. La Protezione Civile in un Comune è dunque un servizio indispensabile e trattasi di una protezione civile che non è da intendersi semplicemente come risposta straordinaria del comune di fronte all'emergenza, bensì come istituzione ed erogazione di un servizio continuativo e diffuso, di cui si garantisce il funzionamento anche nel tempo ordinario".

Con l'entrata in vigore del [D.lgt. 31 marzo 1998, n. 112](#), gli enti locali sono stati chiamati a svolgere funzioni fondamentali nell'attività di protezione civile, quali l'attuazione dei compiti di previsione e degli interventi di prevenzione, la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione e dei piani di emergenza, la gestione dei primi soccorsi ed interventi urgenti, la predisposizione di strutture di emergenza,

l'utilizzazione del volontariato.

A tutti è noto che nessuno meglio dei Sindaci, per quanto riguarda l'ambito comunale, è in grado di raccogliere con minuzia e attenzione quegli elementi di conoscenza del territorio, dei rischi incombenti e della struttura socio-economica che vive sul territorio stesso, oltre che tutti quegli elementi in grado di comporre un "modello di intervento" esaustivo e capace di indicare, in ogni momento, le procedure per agire in maniera tempestiva e le possibili soluzioni da adottare per qualsiasi tipo di emergenza che interessi il territorio.

La presenza di rischi naturali ed antropici in un territorio, come il nostro, così fortemente urbanizzato, ha di fatto imposto il coordinamento tra le amministrazioni locali. Da ciò è nata l'esigenza di approntare un Piano di Emergenza comunale/Intercomunale, esaminando gli aspetti generali relativi al territorio, i suoi rischi e relative tipologie e di predisporre la "macchina organizzativa" intercomunale (sistema di comando-controllo, modello, procedure di intervento), allo scopo di creare e condividere un linguaggio comune, pur nell'autonomia di scelta a livello locale.

Il sistema delle conoscenze, corredato dai dati cartografici e delle informazioni tecnico-amministrative, ha consentito di porre in essere le proposte rivolte all'eliminazione o all'affievolimento dei fattori di rischio; ed inoltre di organizzare l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di Protezione Civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza che devono essere, necessariamente, portate a conoscenza della popolazione: che ha diritto/dovere di conoscere i rischi potenziali presenti proprio territorio, come comportarsi, come proteggersi e cosa hanno fatto le Amministrazioni in merito.

La raccolta di dati è stata realizzata secondo schemi standard al fine di omogeneizzare i livelli di conoscenza dei rischi a scala comunale, affinché i dati risultanti dalle elaborazioni siano utili e possano essere gestiti dalla struttura provinciale/regionale/statale di Protezione Civile che deve poterli archiviare in una banca dati o meglio condividere attraverso reti informative collegate, magari attraverso Internet, e quindi accessibili da vari enti ed organismi e non limitati alla struttura comunale.

Per essere efficace, il Piano deve essere obbligatoriamente e periodicamente aggiornato ogni qualvolta si verificano mutamenti nell'assetto territoriale, o siano disponibili studi e ricerche più approfondite in merito ai rischi individuati, ovvero siano modificati elementi costitutivi significativi (risorse disponibili, Enti coinvolti, ecc.).

Lo standard per il piano è stato definito considerando la Direttiva Regionale Lombardia per la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali" di cui alla [D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007](#), e le linee guida "Augustus" elaborate dal Dipartimento di Protezione.

Il presente lavoro è conseguente della attiva collaborazione con i diversi enti tecnici ed istituzionali che operano sul territorio, comprese le forze del volontariato, le quali hanno fornito, come al solito, il loro utile contributo alla redazione del piano di emergenza: a tutti è indirizzato un sentito ringraziamento per l'impegno e la serietà con cui hanno lavorato ad un progetto tanto complesso quanto utile: un progetto che, oltre a fare chiarezza su procedure operative, ha l'obiettivo di rendere più efficace ed efficiente il soccorso alle popolazioni colpite da calamità.

0.1. NORMATIVA NAZIONALE

0.0.1 - *premessa*

In Italia il Servizio Nazionale della Protezione Civile è stato istituito con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 ("Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"), modificata e integrata dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile").

A partire già dalla L. n. 225/1992 venivano definite le competenze, meglio delineate dal successivo d.lgs. n. 112 del 31 Marzo 1998, art. 108 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") e dalla L. n. 265 del 3 Agosto 1999 ("Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 Giugno 1990, n. 142"), alla quale sono seguite modifiche dal D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), che disciplina l'esercizio associato di funzioni e servizi, tra cui quello di protezione civile.

In data 6.02.2018 è entrato in vigore il [Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1](#) ("Codice della Protezione Civile") che ha abrogato e sostituito la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e definisce le attività di Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza) ed individua compiti e responsabilità dallo Stato fino agli Enti locali.

Cardine del sistema è l'intervento coordinato e congiunto delle strutture statali e regionali, delle amministrazioni locali, delle forze operative e della società civile.

Il decreto generalmente prevede:

- l'impossibilità di organizzare grandi eventi,
- la netta separazione tra responsabilità politiche e gestionali,
 -
- l'introduzione del concetto di "mobilitazione generale",
 -
- l'incentivazione dell'assicurazione contro le calamità,
- l'eliminazione a qualsiasi tipo di risarcimento pubblico in caso l'edificio danneggiato o distrutto sia abusivo,
 -
- il miglioramento della definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
 -
- di rafforzare e semplificare un sistema considerato un'eccellenza anche all'estero e migliorarne la catena di comando e controllo in caso d'emergenza, affinché non vi siano sovrapposizioni, lacune, ritardi e intoppi burocratici: in sostanza una via di mezzo tra la protezione civile dell'era Bertolaso, utilizzata dalla politica per eventi che nulla avevano a che fare con le emergenze e quella del biennio 2010-2012, svuotata di risorse e competenze con una serie di modifiche alle normative.

Se il legislatore c'è riuscito, lo diranno le prossime emergenze.

L'unica certezza, è che al momento sul fondo emergenze nazionale ci sono 240 milioni per il 2018 al quale vanno aggiunti i residui della gestione precedente, che quest'anno ammontano a circa 200 milioni in quanto sono entrate le risorse stanziare dal fondo per le emergenze europeo a favore dell'Italia per i terremoti del 2016.

Di seguito, in maniera concisa ed al fine di approfondire la parte giuridica riguardante le competenze che andranno ad interessare in **particolare i Comuni** si è ritenuto utile fare riferimento ad un documento dell'ANCI in cui viene esaminato il contenuto delle principali disposizioni che compongono il testo normativo del D.lgt. n.1 del 2 gennaio 2018 ("Codice della Protezione Civile").

0.0.2 - [Decreto Legislativo 2 gennaio 2018](#), n.1 Codice della Protezione Civile

CAPO I

Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 1 - Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile

È ampliata la definizione del Servizio nazionale della Protezione civile, definito come "**servizio di pubblica utilità**", quale "sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo".

Si tratta di una definizione più ampia, che rispetto al previgente dettato normativo individua quale soggetto preposto alla tutela il Sistema di PC, che comprende tutte le competenze e le attività necessarie. Da notare il riferimento alla tutela degli "animali", non prima citati dalla norma.

Art. 2 - Attività di protezione civile

Le attività di protezione civile sono definite con il primo comma come "*quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento*"; tale definizione ingloba le attività di "soccorso delle popolazioni sinistrate", che rientrano evidentemente nel più ampio concetto di gestione delle emergenza, declinato dal successivo comma 6, laddove la legge n. 225/92 si riferiva prima al "superamento dell'emergenza".

I commi da 2 a 4 definiscono in maniera puntuale le attività di previsione e prevenzione.

Per la **previsione** con il comma 2, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, si fa ora riferimento, così come accade in altri Paesi, al concetto di "*studio degli scenari di rischio possibili*", laddove prima si parlava di scenari di rischio "*probabili*". Il concetto è richiamato all'art. 17 dedicato ai sistemi di allertamento.

La **prevenzione**, definita dal comma 3, viene ora introdotta come "*l'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale*", queste ultime prima non distinte dalla norma, "*svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione*".

La legge n. 225/92 indicava che tali attività dovessero ridurre al "minimo" la possibilità di danni conseguenti agli eventi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione e stabiliva che si esplicasse nelle sole attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica e l'attività di esercitazione.

Il comma 4 elenca quindi in maniera esaustiva le diverse attività di prevenzione “non strutturale”, prima incluse in maniera implicita nella definizione di prevenzione medesima, esse sono:

- **l'allertamento**
- **la pianificazione**
- **la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori**
- **l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica**
- **la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile**, importante per questa attività aver introdotto il ***coinvolgimento delle istituzioni scolastiche*** e lo scopo di ***promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;***
- **l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio** e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione
- **la promozione e l'organizzazione di esercitazioni**
- le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio.

Il *comma 5 del Testo Unico introduce, elenca e definisce per la prima volta le attività di prevenzione “strutturale”*, che consistono in:

- la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo
- la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;
- l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti
- le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile

La gestione dell'emergenza è definita dal comma 6 come *“l'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle **popolazioni** colpite dagli eventi calamitosi e agli **animali** e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione”*.

Nelle previgenti disposizioni si faceva invece riferimento al concetto di “superamento dell'emergenza”, quale “attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita”.

Il **superamento dell'emergenza** è ora definito dal comma 7 come “l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo – prima non incluso nella definizione - nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Art. 3 - Servizio nazionale della protezione civile

Importante novità, l'introduzione con l'articolo 3 dell'**AUTORITA' TERRITORIALE di Protezione civile**. I **Sindaci, anche metropolitani** e i **Presidenti di Regione**, quali soggetti istituzionali di natura elettiva, sono Autorità Territoriali ed è loro assegnato un ruolo di indirizzo politico, descritto

nel dettaglio dal successivo articolo 6. Tale ruolo è distinto da quello amministrativo e tecnico-operativo, che compete ai responsabili delle strutture operative, sul punto entra nel merito il successivo articolo 12, dedicato alle funzioni dei Comuni e al loro esercizio.

In base al comma 1 fanno parte del Servizio nazionale le **autorità di protezione civile** che, secondo il *principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza* - principi citati per la prima volta in protezione civile - garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile. Dette autorità sono:

- **il Presidente del Consiglio dei ministri**, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
- **i Presidenti delle Regioni** e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
- **i Sindaci e i Sindaci metropolitani**, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

Il comma 2 stabilisce quindi che il Servizio nazionale si articola in **componenti**, quali strutture operative che operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità. Le componenti sono:

- **il Dipartimento della protezione civile**, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale;
- **Le Regioni**
- **i Comuni**, anche in forma aggregata, **le città metropolitane** e **le province** in qualità di enti di area vasta.

Il comma 3 dispone che l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale sia organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'art. 18, che, sempre nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile, anche in forma aggregata.

Art. 6 - Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile

Il legislatore ha voluto operare una distinzione, con le precisazioni introdotte all'art. 6 del nuovo decreto, a chiarimento inequivocabile circa il ruolo che le Autorità territoriali di natura elettiva esercitano, ovvero di indirizzo politico e di vigilanza sullo svolgimento delle attività di protezione civile la cui responsabilità è data alle strutture tecniche afferenti alle rispettive amministrazioni.

I Sindaci e i Sindaci metropolitani, oltre ai **Presidenti di Regione**, **in qualità di autorità di protezione civile**, attenendosi alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e alle conseguenti indicazioni operative e a quanto previsto dalla legislazione regionale, **esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni.** **Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili**, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza **di**:

- *ricepire gli indirizzi nazionali* in materia di protezione civile
- *promuovere e, attuare e coordinare le attività* di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza
- *destinare risorse finanziarie finalizzate* allo svolgimento delle attività di protezione civile

- *articolare le strutture organizzative* preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità (nuovo il richiamo alla professionalizzazione degli operatori)
- *disciplinare le procedure e le modalità di organizzazione semplificata dell'azione amministrativa e delle strutture, per rispondere in occasione degli eventi calamitosi*

CAPO II

Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 7 - Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile

Viene confermata la **classificazione degli eventi calamitosi in Eventi di tipo a), b) e c)**, ma il provvedimento pone chiarezza in merito alla tipologia di **eventi emergenziali di “tipo b)”**, **stabilendo che debbano essere disciplinati dalle regioni.**

a) emergenze connesse con eventi calamitosi che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, **disciplinati dalle Regioni;**

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Art. 9 - Funzioni del PREFETTO nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile

In occasione degli **eventi emergenziali di tipo b) e c)** – prima non era specificato in quali eventi e - ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato dall'Allertamento, **il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:**

- ***assicura***, non già più informa solamente il Dipartimento e la Regione escludendo i comuni come prima stabiliva la legge n. 225/92, ***un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni***, secondo quanto previsto nella pianificazione e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
- ***assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza*** da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, ***coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati***, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione
- ***promuove e coordina l'adozione*** - con le previgenti disposizioni “adottava” unicamente - ***dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato*** presenti sul territorio provinciale

- vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;
- attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali

NB: Il Prefetto non interverrà direttamente in caso di eventi di tipo "a)", ma per questi eventi sarà l'autorità territoriale - come descritto all'articolo 12 - se del caso a chiedere il suo intervento.

Art. 10 - FUNZIONI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile

Con l'articolo 14 viene meglio inquadrato e definito nel dettaglio il **ruolo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**, prima solamente elencato fra le Strutture operative nazionali del servizio.

In particolare, viene evidenziato che spetta ai VVF per gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, di ricerca e salvataggio, assumerne la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.

Art. 11 - Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile

Gli aspetti di maggiore interesse per le **regioni** introdotti dall'art. 11 del Testo Unico sono l'indicazione della necessità di:

- adottare e attuare il piano regionale (la legge n. 225/92 chiedeva loro di predisporre i soli programmi regionali di previsione e prevenzione che rimangono confermati come attività loro demandate).
- adottare gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di protezione civile, nonché per la loro revisione e valutazione periodica
- gestire la sala operativa regionale, assicurando il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni oltre che con il Dipartimento della protezione civile e le Prefetture, anche con i Comuni
- definire le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza per gli eventi di tipo "b). Per questa tipologia di eventi le regioni dovranno anche definire le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni
- adottare le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi
- attribuire, con le modalità previste dalla L. 7.4.2014, n. 56 alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo ad attuazione, in ambito provinciale, delle **attività di previsione e prevenzione dei rischi**, stabilite nella programmazione regionale, compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale, **predisposizione dei piani provinciali di protezione civile** sulla base degli indirizzi regionali **in raccordo con le Prefetture**; vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti

Per l'attuazione del piano regionale di protezione civile le Regioni possono prevedere l'istituzione di un fondo per la messa in atto degli interventi previsti dal piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.

Spetta anche alle regioni *favorire l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale o di ambito*, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità, *nonché organizzare le modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di tipo a).*

Art. 12 - Funzioni dei COMUNI ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile

Con l'articolo 12 viene innanzitutto *sostituita la generica "attività di protezione civile" già posta in capo ai Comuni con la **funzione fondamentale** di "svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza"*, riprendendo il disposto costituzionale (art. 117, secondo comma, lettera p).

Per lo svolgimento della funzione, **i Comuni**, anche in forma associata, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile secondo quanto stabilito dalla pianificazione e dalle norme statali e regionali, oltre che secondo il TU enti locali, D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, **i Comuni devono provvedere con continuità:**

- *attuare le attività di prevenzione dei rischi* definite dalle Regioni
- *adottare tutti i provvedimenti*, compresi quelli relativi alla *pianificazione* dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale
- *ordinare i propri uffici disciplinare le procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa*, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi
- *disciplinare le modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni*, a supporto delle amministrazioni locali colpite
- *predispone i piani comunali o di ambito* di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, e *curarne l'attuazione*
- *in caso di evento* al verificarsi delle situazioni di emergenza, *attuare e dirigere i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze*
- *vigilare sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti*
- *impiegare il volontariato di protezione civile* a livello comunale o di ambito sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
- *disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni*, a supporto delle amministrazioni locali colpite

L'organizzazione delle attività sopra elencate nel territorio comunale é articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile e negli indirizzi regionali che a loro volta disciplinano le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune.

E' confermata la necessità di adottare con deliberazione del Consiglio comunale il piano di protezione civile comunale o di ambito, che deve essere redatto secondo criteri e modalità da definire con le Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative e con gli indirizzi regionali.

Con la deliberazione consiliare devono anche essere disciplinati i meccanismi e le procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

Il comma 5 individua le ulteriori responsabilità del Sindaco tutte le autorità territoriali, che sono:

- **adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti** di cui all'art. 54 del D.lgt. 18.8.2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile;
- **svolgere, a cura del Comune, l'attività di informazione alla popolazione** sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
- **coordinare le delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile**, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza lettere b) o c) .

Il comma 6 indica che **quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione in via ordinaria, il Sindaco chiederà l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto e al Presidente della Regione**, i quali si raccorderanno per adottare i provvedimenti di competenza.

Art. 13 - Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:

- a) **le Forze armate;**
- b) **le Forze di polizia;**
- c) **gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalita' di protezione civile**, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
- d) **le strutture del Servizio sanitario nazionale;**
- e) **il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;**
- f) **il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;**
- g) **le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.**

2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.

4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono le attività previste dal presente decreto. Con le direttive si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.

5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle di protezione civile, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa.

Art. 14 - Comitato operativo nazionale della protezione civile

Confermato il Comitato operativo nazionale, quale organo di coordinamento degli interventi in caso di emergenze di rilievo nazionale. Lo stesso sarà ora presieduto dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, mentre prima era il Presidente del Consiglio o suo ministro delegato a presiederlo.

Art. 15 - Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri

Le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Il Capo del Dipartimento della protezione civile nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni.

Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del Testo Unico, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.

CAPO III

Attività per la previsione e prevenzione dei rischi

Art. 16 - Tipologia dei rischi di protezione civile

Il nuovo Testo unico elenca puntualmente i **rischi naturali (sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi)** e **quelli antropici (chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali)** rispetto ai quali si esplica l'azione del Servizio nazionale

Art. 17 - Sistemi di allertamento

L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile **è articolato in un sistema statale e regionale** costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, *ove possibile*, al preannuncio in termini *probabilistici*, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. *Come già descritto per l'art. 2 in merito alle attività di previsione, si ribadisce con la nuova norma carattere "probabilistico" delle attività di previsione degli eventi e dei relativi sistemi di allertamento.* Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali.

Art. 18 - Pianificazione di protezione civile

La nuova norma pone particolare attenzione rispetto all'azione di pianificazione, definita per i diversi livelli territoriali come **"l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e di identificazione degli scenari di rischio"**.

Deve essere assicurata **la partecipazione dei cittadini al processo di elaborazione della pianificazione secondo forme e modalità individuate con Direttiva ai sensi dell'art. 15.**

I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica **territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile** al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile sono disciplinate con direttiva da adottarsi al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori

CAPO IV

Gestione delle emergenze di rilievo nazionale

Art. 23 - Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale

La mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile prevede una eventuale successiva dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

È deliberata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e su richiesta del Presidente della Regione attesti il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, in occasione o in vista di eventi emergenziali che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza.

Il DPCM dispone quindi la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato, nonché delle strutture operative nazionali.

Art. 24 - Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale

E' prevista una deliberazione in 2 fasi degli stati di emergenza di rilievo nazionale:

Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile presentano i requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile .

La delibera individua le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali.

2. *A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, fatta con il Dipartimento della protezione civile e le Regioni, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento, il Consiglio dei ministri individua, con deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per:*

- completamento degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione , di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi
- misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati

- attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità
- avvio degli interventi più urgenti interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti

Ove, in seguito, si verifici, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di completamento degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali.

La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi (con le norme previgenti la durata era di 6 mesi + 6 mesi).

CAPO V

Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile

Art. 32 - Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale di protezione civile

La nuova norma individua in maniera specifica i gruppi comunali di protezione civile, fino ad oggi non inclusi nella disciplina di settore con esatto richiamo, ciò in coerenza con le recenti nuove disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore.

Il comma 5, lettera c) amplia, inoltre, la sfera di attività per la concessione di contributi anche al miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e allo sviluppo della resilienza delle comunità.

Art. 33 - Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile

1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'art. 46 del D.lgt. 3.7.2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

2. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 6, del D.lgt. 3 luglio 2017, n. 117:

a) sono reti associative se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco;

b) sono reti associative nazionali anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale.

4. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 34 - Elenco nazionale del volontariato di protezione civile

I Gruppi comunali per operare nel settore della protezione civile devono essere iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del D.lgt. 3 luglio 2017, n. 117.

Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale.

L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato devono quindi essere iscritte in detti elenchi per poter operare in protezione civile.

L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:

- a. degli *elenchi territoriali* del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- b. dell'*elenco centrale del volontariato di protezione civile*, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.

Art. 35 - Gruppi comunali di protezione civile

E' stabilito che i Comuni possano promuovere la costituzione di un gruppo comunale di protezione civile, che è qualificato "ente del Terzo settore costituito in forma specifica", ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgt. 3 luglio 2017, n. 117, nel rispetto e in coerenza con quanto previsto circa la costituzione del Gruppo comunale.

Possano essere costituiti gruppi intercomunali o provinciali.

La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile e' deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15. *Lo schema di delibera di Consiglio comunale che sarà emanato conterrà le seguenti previsioni:*

- che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne e' responsabile;
- che all'interno del Gruppo comunale e' individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi
- durata e le modalità di revoca del coordinatore.

Al fine di essere integrati nelle attività di Protezione civile del Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Art. 37 - Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità

Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per migliorare la preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, ampliando la sfera delle attività oggetto di concessione dei contributi.

Art. 38 - Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile

Il volontariato organizzato prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l'autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia.

Art. 39 - Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile

Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'art. 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, *per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:*

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa

Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui alle sopra elencate lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno.

Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'art. 40 del decreto.

CAPO VI

Misure e strumenti organizzativi e finanziari

Art. 44 - Fondo per le emergenze nazionali

Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

Art. 45 - Fondo regionale di protezione civile

Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, *contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e*

degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.

0.2. - NORMATIVA REGIONALE

0.2.1 “Testo unico in materia di protezione civile” - [L. R. 22 maggio 2004 n. 16](#)

L'organizzazione del sistema di protezione civile in Lombardia si basa sulla [L. R. 22 maggio 2004](#), n. 16 "Testo unico in materia di protezione civile", che definisce le competenze della Regione, delle Province e dei Comuni.

Il TUPC, approvato all'unanimità dal Consiglio Regionale il 18 maggio 2004, è formato da undici articoli che riprendono, in parte innovando, la L.R. 54 del 1990 e le disposizioni inerenti la protezione civile contenute nella L.R. 1 del 2000 (abrogate insieme ad altri articoli e commi di cinque leggi regionali), leggi entrambe approvate precedentemente alla riforma del Titolo V, parte II della Costituzione.

Le disposizioni del Testo Unico di Protezione Civile si applicano solo agli eventi di livello locale e regionale così come definiti dall'art. 2 **lett. a) e b)** della legge 225 del 1992.

Il Testo Unico disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, le attività degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati nel sistema regionale di protezione civile sul territorio della Regione Lombardia.

La Regione Lombardia concorre alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attività produttive e dei beni, ivi compresi i musei e i beni di interesse artistico e regionale, dagli effetti di pubbliche calamità, attraverso la programmazione e l'integrazione sul territorio dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza.

Le principali cause di rischio, sia naturali sia determinate dall'attività umana, sono (Art. 1, c. 2):

- a) eventi sismici;
- b) alluvioni e nubifragi;
- c) dissesti idrogeologici, compresi i rischi derivanti da invasi idrici;
- d) inquinamenti del suolo, delle falde acquifere e dei corsi d'acqua;
- e) incendi di rilevante entità;
- f) incidenti di impianti industriali;
- g) radiazioni nucleari;
- h) ogni altra calamità che possa intervenire sul territorio regionale.

Funzioni dei COMUNI singoli o associati

Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei volontari operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla Provincia e alla Regione.

Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, **i comuni**:

a) si dotano, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata dal sindaco. Tale struttura interviene, in particolare, per fronteggiare gli eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla Provincia o dalla Regione; con le medesime finalità i comuni possono promuovere la formazione di un gruppo comunale di volontari di

protezione civile, anche attraverso il convenzionamento con una o più associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio, assicurandone comunque la formazione di base e l'aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla Regione;

b) curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal **D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267** (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e altresì la loro attuazione, sulla base delle direttive regionali;

c) curano l'attivazione dei primi soccorsi e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, nonché la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

d) dispongono l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e delle direttive regionali;

e) curano la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;

f) provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali.

Coordinamento e integrazione delle forze operative

Al fine di garantire il più rapido ed efficiente soccorso alle popolazioni in situazioni di emergenza, la Regione programma, nell'ambito del convenzionamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentite le province competenti, la dislocazione integrata e capillare sul territorio regionale di distaccamenti di vigili del fuoco volontari.

Con le stesse finalità i comuni possono organizzare sul proprio territorio, d'intesa con la Provincia, la Regione e la direzione regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gruppi specializzati di volontari di protezione civile, denominati nuclei di pronto intervento, con il compito di prestare un primo soccorso tecnico urgente.

Responsabilità operative e amministrative

Ferme restando le **competenze del sindaco**, nei casi di emergenza di protezione civile in eventi riconducibili a quelli di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 225/1992, **il presidente della Provincia e autorità di protezione civile** e responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed è altresì responsabile della comunicazione alla popolazione e agli organi di informazione.

A livello regionale, nei casi di emergenza di protezione civile in eventi riconducibili a quelli di cui all'articolo 2, lettera b), del codice Protezione Civile (D.lgt. 2 gennaio 2018), **il Presidente della Giunta regionale e autorità di protezione civile** e responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate, di concerto con i prefetti, e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai presidenti delle province.

Stato di crisi

In caso di eventi calamitosi di livello regionale in atto o imminenti ovvero su richiesta dello Stato nel caso di missioni di protezione civile per emergenze in altre regioni o all'estero, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, decreta lo stato di crisi, al fine di attivare tutte le componenti regionali utili per interventi di protezione civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.

Al verificarsi dell'evento calamitoso, sulla base delle segnalazioni pervenute atte ad accertare la gravità dell'evento e l'estensione dei territori colpiti, il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, qualora ravvisi che ricorrono le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato all'evento calamitoso, in conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 1, lett. b), del D.lgs. 112/1998.

Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i quali sia stato

dichiarato lo stato di emergenza nazionale, si raccorda con gli organi dello Stato competenti all'emanazione delle ordinanze per l'attuazione di interventi urgenti di superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera c), del D.lgt. 112/1998.

0.2.2 Procedure di allerta e nuova classificazione allarmi

In data 27 gennaio 2009 è stata pubblicata sul B.U.R.L. la nuova "Direttiva Regionale per la gestione organizzativa e funzionale del **sistema di allerta per i rischi naturali** ai fini di Protezione Civile" (**D.G.R. 22 dicembre 2008 - n. 8/8753**).

la suddetta direttiva viene sostituita dalla "**Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile**" (D.G.R. n. X/4599 del 17/12/2015) (che viene comunque ampiamente trattata nel parte riguardante "**4. La gestione dell'emergenza**").

Viene stabilito altresì che **rimangono in vigore le disposizioni contenute nel Titolo II** della direttiva approvata con d.g.r. n. 21205 del 24 marzo 2005 riguardanti le "Procedure d'emergenza" i cui contenuti vengono di seguito richiamati:

Art. 4 - Emergenze locali ed emergenze complesse

4.1. In generale, qualsiasi evento emergenziale è affrontato dalle forze locali, secondo le vigenti normative nazionali, in primo luogo dai cosiddetti «*first responders*», cioè Vigili del Fuoco, 118-Ambulanze, Polizia. Le tre forze primarie sopra indicate sono coordinate localmente - secondo le procedure attualmente in vigore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - dal ROS dei WF, e possono essere considerate, nel loro insieme, un primo «Posto di Comando Avanzato» (PCA).

4.2. Qualora l'evento - soprattutto se di natura idrogeologica - minacci di superare il livello locale, è necessario attivare un livello superiore di attivazione e di coinvolgimento di forze operative ed enti pubblici. In Questo caso, si può assumere che si stia passando dal livello di evento «di tipo a)» secondo l'art. 7 del D.lgt. 1/2018, a quello «di tipo b)», più comunemente definito evento di protezione civile».

4.3. Il passaggio di scala non è sempre evidente né sufficientemente lento da consentire di assumere tutte le decisioni in modo ordinato. Per questo motivo è necessario che qualsiasi evento localizzato di tipo idrogeologico venga immediatamente segnalato, da chiunque intervenga sul luogo dell'evento (in particolare WF e 118), al proprio Comando o Coordinamento provinciale, che a sua volta informerà, nell'ordine, nell'arco dei pochi minuti tecnicamente necessari:

- a)** il Sindaco del Comune interessato, ovvero il ROC, o -in caso di non reperibilità H24 - il Comandante della Polizia Locale del Comune o dell'Associazione di Comuni della zona;
- b)** la Sala Operativa Provinciale unificata Prefettura -Provincia (se esistente), ovvero la Prefettura;
- c)** la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile (a Milano - tel. 800.061.160).

4.4. In mancanza di risposta dai livelli a) e b) del precedente comma 4.3, occorre senza indugio informare - segnalando anche questo inconveniente - il livello c).

4.5. È comunque necessaria una costante e tempestiva informazione nei confronti della Sala Operativa Regionale, che è l'unico punto di costante monitoraggio della situazione meteo-idrogeologica a livello regionale e di bacino, quindi in grado di inquadrare tutti i segnali provenienti dal territorio in un contesto più ampio, e di disegnare una situazione reale degli eventi in corso. È possibile, in altre parole, verificare l'effettivo svolgersi di fenomeni ed effetti al suolo previsti, confrontarne la portata con altri eventi a monte o a valle, assestare le previsioni ulteriori, assumere decisioni di più ampio livello per eventuali attivazioni di altre forze operative.

Art. 5 - Organismi di Governo dell'Emergenza

5.1. Se l'evento lo richiede, in brevissimo tempo deve essere possibile far crescere il meccanismo di risposta all'emergenza in termini qualitativi e quantitativi, sotto il governo delle «unità di crisi» di volta in volta necessarie:

- a) l'UCL** (Unità di Crisi Locale) se l'evento resta confinato a livello comunale, sotto il coordinamento del Sindaco; la sua composizione è stabilita dalla Direttiva Regionale sulla Pianificazione di Emergenza degli Enti locali;
- b) il COM** (Centro Operativo Misto) e il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) a livello provinciale, sotto il coordinamento del Prefetto, di concerto con il Presidente della Provincia; la loro composizione è disposta con decreto del Prefetto;
- c) l'UCR** (Unità di Crisi Regionale) se l'evento è di livello regionale, sotto il coordinamento del Presidente della Giunta regionale, di concerto con i Prefetti delle province interessate e con le Autorità Provinciali. La sua composizione è stabilita con decreto dirigenziale della Regione Lombardia.

Art. 6 - Compiti del Comune

6.1. Il Sindaco assume il comando delle operazioni complessive, ovviamente lasciando ai responsabili operativi del soccorso (ROS, solitamente un Vigile del fuoco o un sanitario del servizio 118) in prossimità del luogo dell'evento di prendere tutte le decisioni operative del caso.

6.2. Il Sindaco in particolare attiva - se del caso - i volontari di protezione civile del proprio gruppo comunale oppure dell'associazione con la quale si è convenzionato.

6.3. Il Sindaco comunque deve convocare rapidamente l'UCL (Unità di Crisi Locale, prevista dall'attuale DRPEEL), e con essa prendere il controllo della situazione, facendo in modo che tutte le forze sul terreno comunichino con l'UCL (presso la sede comunale, se dotata delle idonee attrezzature di comunicazione di emergenza), e assumano comportamenti coordinati dall'UCL stessa.

6.4. Di ogni attività deve sempre essere data puntuale e immediata comunicazione alla Provincia, alla Regione (sala operativa della Protezione Civile regionale), e alla Prefettura, per l'eventuale attivazione di forze supplementari (principio di sussidiarietà, ma anche di progressività).

6.5. L'UCL, appena costituita, mette in atto le procedure previste dal piano di emergenza comunale, curando in primo luogo la messa in sicurezza delle persone, quindi degli animali e dei beni, e insieme mirando a ristabilire al più presto condizioni normali di vita, ripristinando con procedure di urgenza la viabilità, i trasporti, le comunicazioni, i servizi essenziali, e disponendo studi urgenti e attività di monitoraggio per le fonti di pericolo ancora attive o potenzialmente attivabili.

Art. 7 - Compiti della Provincia

7.1. Fermo restando il principio generale di modularità -e di sussidiarietà - dell'intervento di cui alle premesse della presente Direttiva, in emergenza la Provincia, di concerto con la Prefettura, mobilita e coordina, se richiesta dagli Enti locali interessati o dalle strutture di comando e controllo locali (UCL - PCA), tutte le forze disponibili in ambito provinciale, ad esempio i volontari delle organizzazioni iscritte all'albo e classificate «operative»; fermo restando che sulla scena dell'evento resta unico responsabile degli interventi il Sindaco del Comune interessato, coadiuvato dall'Unità di Crisi Locale (UCL).

7.2. Ricorrendone i presupposti, la Provincia partecipa al CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) e/o ai COM (Centri Operativi Misti) ritenuti necessari, il primo nel capoluogo, presso la sala operativa della Prefettura - UTG; i secondi, a discrezione del Prefetto, e comunque di concerto con il Presidente della Provincia, possono essere dislocati in prossimità del luogo dell'evento calamitoso.

7.4. Di ogni attività deve essere data puntuale e immediata comunicazione alla Regione (sala operativa della Protezione Civile regionale), per l'eventuale attivazione di forze supplementari (principio di sussidiarietà, ma anche di progressività).

7.5. Il CCS (o il COM), appena costituito, mette in atto le procedure previste dal piano di emergenza provinciale, analogamente che per il Comune.

Art. 8 Il Coordinatore di Emergenza (Emergency Manager)

8.1. Il Coordinatore di Emergenza, o *Emergency Manager*, è un tecnico abilitato a seguito di apposito corso di formazione accreditato dalla Scuola Superiore di Protezione Civile della Regione Lombardia, superato con esito positivo, e iscritto all'elenco dei Coordinatori di Emergenza tenuto dalla Regione Lombardia su base provinciale.

8.2. Il suo compito è supportare le Autorità di Protezione Civile nel coordinamento degli interventi tecnici di gestione dell'emergenza a livello di UCL, COM e CCS.

8.3. Il Coordinatore di Emergenza deve essere necessariamente un dipendente di Pubblica Amministrazione, per i profili di responsabilità che assume nell'esercizio della sua attività, ed è posto - per la durata del suo incarico in emergenza -alle dirette dipendenze dell'Autorità di Protezione Civile.

Art. 9 - Attivazione delle organizzazioni di volontariato

9.1. In caso di emergenza ovvero in fase di preallarme o allarme per rischio idrogeologico disposto dalla Regione Lombardia, le organizzazioni di volontariato (associazioni e gruppi comunali e intercomunali) possono essere attivate, di norma:

- a) dal Sindaco del Comune interessato dall'evento in atto o probabile, in quanto autorità comunale di protezione civile;
- b) dal Presidente della Provincia o suo delegato, in quanto autorità di protezione civile a livello provinciale ex art. 7 L.R. 16/2004;
- c) dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, in quanto autorità di protezione civile a livello regionale, ex art. 7 L.R. 16/2004.

9.2. Di norma, salvo deroga disposta con decreto temporaneo dal Presidente della Giunta Regionale per casi di emergenza prolungata, il Sindaco di un Comune può attivare solo le associazioni e i gruppi operanti sul territorio del suo Comune, o quelle organizzazioni con le quali abbia stipulato convenzioni per l'utilizzo, con l'obbligo di darne comunque immediata comunicazione alla Provincia, alla Regione e al Prefetto, indicando nel documento di attivazione gli estremi dell'organizzazione di cui si è disposto l'impiego, la motivazione, l'area di intervento, la probabile durata dell'intervento, l'ammontare presumibile della spesa e l'impegno a farvi fronte salvo imprevisti per causa di forza maggiore.

9.3. A livello provinciale, il Presidente della Provincia o suo delegato può attivare solo le associazioni e i gruppi operanti sul territorio della sua Provincia, ovvero quelle organizzazioni con le quali abbia stipulato convenzioni per l'utilizzo, con l'obbligo di coordinarsi con i Sindaci dei Comuni interessati, e di darne comunque immediata comunicazione alla Regione e al Prefetto, indicando nel documento di attivazione gli estremi dell'organizzazione di cui si è disposto l'impiego, la motivazione, l'area di intervento, la probabile durata dell'intervento, l'ammontare presumibile della spesa e l'impegno a farvi fronte salvo imprevisti per causa di forza maggiore.

9.4. A livello regionale, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato può attivare solo le associazioni e i gruppi operanti sul territorio regionale, ovvero quelle organizzazioni con le quali abbia stipulato convenzioni per l'utilizzo, con l'obbligo di coordinarsi con i Presidenti delle Province interessate, e di darne comunque immediata comunicazione al Dipartimento Protezione Civile nazionale, indicando nel documento di attivazione gli estremi dell'organizzazione di cui si è disposto l'impiego, la motivazione, l'area di intervento, la probabile durata dell'intervento, l'ammontare presumibile della spesa e l'impegno a farvi fronte salvo imprevisti per causa di forza maggiore *.

9.5. Nel caso di evento per il quale subentri la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, la capacità di attivazione delle organizzazioni di volontariato resta in capo:

- a) al Sindaco, come sopra indicato;
- b) al Prefetto, in quanto rappresentante del Governo;

c) al Dipartimento Protezione Civile nazionale.

9.6. In tale ultima condizione (stato di emergenza nazionale), tutti gli oneri di utilizzo del volontariato sono a carico dello Stato, a partire dalla data dichiarata di inizio dell'emergenza e fino alla data dichiarata di fine dell'emergenza.

Art. 10 - Nuclei di Pronto Intervento (N.P.I.)

10.1. In ambito comunale o di associazione fra Comuni, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 l.r. 16/2004, è possibile la costituzione di Nuclei di Pronto Intervento per il soccorso tecnico urgente, per le situazioni di emergenza «di tipo a»).

10.2. La costituzione di un NPI deve essere richiesta dal Sindaco alla Regione Lombardia se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) si tratti di un Comune in cui non è presente alcuna struttura dei Vigili del Fuoco;
- b) il Distaccamento WF o il Comando Provinciale più vicino siano situati a una distanza tale che i mezzi di soccorso WF impieghino oltre 20 minuti - in situazioni di emergenza- per intervenire nell'area comunale e nelle sue adiacenze;
- c) il Comune sia baricentrico o in posizione strategica rispetto a un ampio numero di altri Comuni in cui ricorrano le condizioni a) e b);
- d) il Comune disponga sul proprio territorio o su quello di Comuni della zona di un'associazione di volontariato di protezione civile, ovvero di un gruppo comunale o intercomunale, iscritta alla sezione provinciale dell'albo regionale del volontariato di protezione civile, che sia formalmente operativa;
- e) l'associazione o il gruppo autorizzino i loro associati o componenti idonei a formare il NPI, che sarà dipendente dal Comune;
- f) i volontari si dichiarino disponibili a seguire il corso di formazione svolto da personale VVF presso una scuola accreditata dalla Scuola Superiore di Protezione Civile della Regione Lombardia, accettando il Regolamento in vigore per i Vigili del Fuoco Volontari, e quindi dovendo risultare verificati i requisiti psicofisici e attitudinali ivi previsti;
- g) il Comune si impegni a reperire una sede idonea ad ospitare il NPI e relativi mezzi e attrezzature;
- h) il Comune si impegni a sostenere le spese di esercizio dei mezzi, delle attrezzature e delle divise dei volontari del NPI, la cui prima dotazione è a carico della Regione Lombardia.

10.3. La Regione Lombardia provvede ad acquisire l'intesa della Provincia e della Direzione Regionale WF.

10.4. In caso di esito positivo, i volontari individuati dal Comune saranno chiamati a seguire il corso di formazione previsto, e a conseguire l'abilitazione per il «primo soccorso tecnico urgente».

10.5. Il Comune individuerà l'immobile sede del NPI e provvederà all'attivazione delle linee telefoniche e degli allacciamenti ai pubblici servizi.

10.6. Una volta dichiarata l'operatività con atto del Sindaco, previo parere favorevole della Direzione Regionale dei WF, il NPI potrà intervenire - su chiamata del servizio 115 ovvero del Sindaco interessato - per le seguenti tipologie di eventi:

- a) incidenti stradali;
- b) incendi di appartamenti e piccoli condomini, fattorie e simili;
- c) altre situazioni di emergenza di limitata entità; d) emergenze idrogeologiche di limitata entità.

10.7. Sono esclusi gli interventi di maggiori dimensioni, e su incidenti di tipo chimico-industriale, o NBCR, per i quali si rende indispensabile l'intervento di strutture WF.

0.2.3 GESTIONE DELLE EMERGENZE REGIONALI.

Riguarda in particolare l'organizzazione del sistema di protezione civile nonché quanto determinato dalla Regione Lombardia che, con **D.g.r. 6 marzo 2017 n. X/6309**, ha emanato le nuove disposizioni in materia di gestione delle emergenze regionali.

Di seguito se ne trascrivono i contenuti che riguardano:

1. L'introduzione
2. Il sistema regionale di Protezione Civile – Quadro normativo
3. L'organizzazione territoriale del sistema di Protezione Civile – I Centri di coordinamento e gestione dell'emergenza
4. L'organizzazione del sistema di Protezione Civile in Lombardia – Il livello territoriale
5. L'Organizzazione del sistema di Protezione Civile in Lombardia – Il livello regionale
7. L'Interazioni tra il sistema regionale di Protezione Civile e le altre strutture di coordinamento/gestione di un'emergenza
8. La Sala Operativa Regionale di Protezione Civile

1. Introduzione

La finalità della suddetto provvedimento, che **sostituisce integralmente il Titolo II dell'Allegato A alla D.G.R. 24 marzo 2005, n 21205**, è quella di indicare le attività e le procedure generali relative all'organizzazione della risposta all'emergenza sul territorio della Lombardia, in particolare per quanto concerne le risorse regionali, in relazione all'organizzazione del sistema nazionale di Protezione Civile.

2. Il sistema regionale di Protezione Civile – Quadro normativo

La Protezione Civile, secondo quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, è materia concorrente; pertanto, in questa materia, le Regioni hanno facoltà di legiferare, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato.

Regione Lombardia ha approvato, nel 2004, la legge regionale 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile", volta a disciplinare le attività degli enti locali, degli enti pubblici e privati e delle organizzazioni di volontariato nel sistema regionale di protezione civile.

Tra gli elementi fondamentali della legge regionale si possono citare:

- la definizione delle funzioni operative degli Enti territoriali (Comuni, in forma singola o associata, Province, Regione);
- l'individuazione di responsabilità operative ed amministrative anche per i livelli provinciale e regionale: il presidente della Provincia ed il Presidente della Giunta Regionale sono individuati quali autorità di Protezione Civile, responsabili dell'organizzazione generale dei soccorsi (a livello provinciale) e del coordinamento degli interventi organizzati a livello provinciale (a livello regionale), di concerto con le autorità territoriali statuali (Prefetture).
- Ai Presidenti di Provincia e Giunta Regionale sono altresì conferite responsabilità in materia di comunicazione alla popolazione ed ai mezzi di informazione;

- l'indicazione sintetica dell'organizzazione regionale di riposta all'emergenza (istituto dello "Stato di Crisi" e conseguente organizzazione delle risorse umane, strumentali ed economiche disponibili).

Le attività relative alla lotta agli incendi boschivi sono contenute nella Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e nella legge regionale 31/2008.

La Giunta regionale, con deliberazione del 29/12/2016, n. 6093, ha approvato il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2017-2019 (Legge n. 353/2000).

Alcune modifiche introdotte nel Piano 2017-19 riguardano, in particolare:

- la **ridefinizione delle procedure** operative per la lotta attiva e delle competenze in materia AIB di Enti e istituzioni, nonché delle figure di riferimento operative per l'AIB, in recepimento delle recenti disposizioni di cui al D.lgt. n. 177/ 2016;
- la ridefinizione del "**periodo ad alto rischio di incendio**", con la possibilità di aprirlo e chiuderlo più di una volta all'anno, in funzione della variazione delle oggettive condizioni di pericolo;
- la **rimodulazione delle attività di formazione**, con delocalizzazione dei corsi presso gli Enti territorialmente competenti, e valorizzazione del ruolo delle esercitazioni come momento formativo e costruttivo anche di rapporti di cooperazione fra Enti;
- l'introduzione di indicazioni tecniche per la redazione dei **Piani di emergenza comunali**, per quanto riguarda il tema degli incendi boschivi.
- le attività di antincendio boschivo possono prevedere specifici accordi con le forze dello Stato competenti in materia (Corpo Forestale dello Stato confluito nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e nell'Arma dei Carabinieri);
- la lotta attiva agli incendi boschivi viene effettuata da tutti gli Enti territoriali competenti (Comuni, Province, Comunità Montane, Parchi, Regione), anche tramite l'utilizzo di volontariato specificamente addestrato ed equipaggiato

Le segnalazioni di incendio boschivo possono essere fatte alla [Sala Operativa Regionale di Protezione civile](#) al n. verde **800.061.160** e alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Curno al n. 035-611009.

3. L'organizzazione territoriale del sistema di Protezione Civile – I Centri di coordinamento e gestione dell'emergenza

La risposta all'emergenza, per garantire tempestività ed efficacia di intervento, parte necessariamente dal livello territoriale più vicino al cittadino: il Comune, all'ampliarsi delle dimensioni dell'evento, sia in termini di estensione territoriale, sia in termini di gravità delle conseguenze, subentra il coordinamento con gli altri Enti territoriali coinvolti (Provincia, Prefettura, Regione, Stato)

Il sistema di risposta all'emergenza, per poter essere efficace in situazioni complesse, deve innanzitutto prevedere la presenza, nell'area colpita, di specifici centri di gestione degli eventi, con capacità tecnica ed amministrativa ed autonomia gestionale, pur nel coordinamento degli interventi. Ogni livello territoriale ha la propria struttura di gestione dell'emergenza, le cui caratteristiche sono state definite a livello nazionale (l. 225/1992, DPR 66/1981):

Centro Operativo Comunale (COC):

- **viene attivato dal Sindaco**, che coordina e gestisce gli interventi sul territorio comunale, in base alle risorse a disposizione. In Regione Lombardia, la direttiva sulla pianificazione di emergenza (DGR 4732/2007) individua nell'Unità di Crisi Locale (UCL) lo strumento organizzativo adatto a gestire il Centro Operativo Comunale;

Centro Operativo Misto (COM):

- **viene attivato dal Prefetto**, che riceve le indicazioni e le richieste provenienti dai COC di pertinenza, organizza le risorse su un livello sovracomunale. L'individuazione dei COM e i COC di relativa pertinenza sono generalmente definiti nella

pianificazione di emergenza di livello provinciale; tali strutture possono però anche essere individuate e posizionate a seconda delle esigenze e/o delle “condizioni al contorno” dell'emergenza in corso;

Centro Coordinamento Soccorsi (CCS):

- **viene attivato dal Prefetto**, che coordina e gestisce gli interventi sul territorio provinciale, in base alle indicazioni provenienti dai COC e dai COM ed alle risorse a disposizione, sia di competenza provinciale sia appartenenti alle forze dello Stato (es. Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine);

Sala Operativa regionale (SOR):

- è in costante contatto con i CCS, da cui riceve informazioni, indicazioni ed eventuali richieste, ed organizza le risorse regionali in supporto agli altri centri territoriali di gestione dell'emergenza. Mantiene, inoltre, il flusso informativo con le strutture nazionali del sistema di Protezione Civile. Lo strumento organizzativo che regola le attività di gestione dell'emergenza è l'Unità di Crisi Regionale (UCR - decreto SG 22815/2003, d.g.r. 1029/2010);
- **Sala Sistema Italia/Direzione Comando e Controllo (DiComaC):**
- controlla costantemente il territorio nazionale e riceve informazioni sugli eventi in corso. Nel caso di evento per il quale è necessario l'intervento statale ed un coordinamento generale delle risorse in campo, Sala Sistema è centro nazionale di coordinamento dell'emergenza. Può attivare, sul luogo dell'evento, una struttura di coordinamento definita Direzione Comando e Controllo.

I centri di coordinamento territoriali devono soddisfare i criteri di idoneità previsti dalle indicazioni operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 31.03.2015 “Determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri Operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza”




Fig. 1 - Centri di Coordinamento delle emergenze

(LEGENDA:

DiComaC= Direzione Comando e Controllo,
 SOR = Sala Operativa Regionale,
 CCS = Centro Coordinamento Soccorsi,
 COM = Centro Operativo Misto,
 COC = Centro Operativo Comunale)

Presso ogni centro di coordinamento, l'autorità di Protezione Civile, responsabile della strategia di intervento, riceve le informazioni sulla situazione emergenziale e stabilisce le azioni da porre in essere.

Per razionalizzare il flusso informativo, le richieste provenienti dal territorio colpito e le relative risposte operative, è necessario utilizzare un metodo organizzativo comune a livello dei centri di gestione dell'emergenza. In Italia è stato individuato un modello (c d "Metodo Augustus"), che prevede l'attivazione, per ogni centro, di "funzioni di supporto" (settori specifici di intervento – es. sanità, servizi essenziali), seguite ognuna da esperti del settore, tra i quali viene individuato un responsabile di funzione, che ha il compito di coordinare le attività di competenza e di riferirsi, per le proprie competenze, all'autorità di Protezione Civile del centro di coordinamento.

In ogni Centro di coordinamento, secondo i rispettivi livelli territoriali (Comune, Provincia, Regione, Stato), vengono quindi attivate e presidiate una serie di funzioni di supporto; i flussi informativi tra centri di coordinamento viaggiano sia a livello di autorità di Protezione Civile, sia a livello di responsabili di funzione.

Nella sua declinazione "classica", il metodo Augustus prevede:

9 funzioni per il Centro Operativo Comunale:

1. Tecnica e di Pianificazione

2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
3. Volontariato
4. Materiali e mezzi
5. Servizi essenziali e attività scolastica
6. Censimento danni a persone e cose
7. Strutture operative locali
8. Telecomunicazioni
9. Assistenza alla popolazione

14 funzioni per i centri di coordinamento di livello territoriale superiore (COM, CCS, SOR, DIComaC):

1. Tecnica e di pianificazione
2. Sanità, assistenza sociale e veterinaria
3. Mass media e informazione
4. Volontariato
5. Materiali e mezzi
6. Trasporto, circolazione e viabilità
7. Telecomunicazioni
8. Servizi Essenziali
9. Censimento danni a persone e cose
10. Strutture operative SaR (Search and Rescue)
11. Enti locali
12. Materiali pericolosi
13. Assistenza alla popolazione
14. Coordinamento Centri Operativi

A seguito delle esperienze maturate nella gestione delle ultime emergenze, alle funzioni citate viene spesso affiancata anche quella relativa ai “Beni culturali ed ambientali”

4. Direttive e normative nazionali con ricadute operative

Per sviluppare in modo omogeneo la capacità operativa del sistema nazionale di Protezione Civile, in tutte le sue declinazioni territoriali, nel corso degli anni, sono stati emanati una serie di atti di indirizzo, tra i quali possono essere citati, in particolare:

- le direttive 27-2-2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile” e 8-2-2013 “Indirizzi operativi per l’istituzione dell’Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla direttiva del PCM del 27 -2-2004 e successive modificazioni”, che hanno codificato in dettaglio l’attività dei Centri Funzionali (centrale e decentrati) e i relativi rapporti con gli organi gestori dell’emergenza in caso di evento. Per quanto riguarda il rischio idraulico, oltre alla necessità di redazione dei piani di laminazione prevista nella sopra citata Direttiva del 2004, un elemento di innovazione è rappresentato dalla creazione dell’Unità di Comando e Controllo, organo sovra-regionale responsabile del governo delle piene a livello di Bacino. La direttiva del 2013 ha, inoltre, introdotto un organo tecnico di livello regionale, il Centro Regionale di Coordinamento Tecnico-Idraulico, che ha lo scopo di fornire tutti i dati utili all’Unità di Comando e Controllo per poter organizzare e coordinare le azioni di contrasto all’emergenza;
- la direttiva nazionale 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, che

ha identificato il flusso di informazioni da e per le varie Sale Operative attivate sul territorio, e stabilito le macroattività che ogni Ente territoriale - con responsabilità di gestione di una eventuale emergenza - deve porre in atto, con sintetiche indicazioni di carattere temporale (attività da porre in essere con immediatezza, entro 12 ore, entro 24 dall'evento);

- la direttiva 9 novembre 2012 “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di Protezione Civile”, che ha declinato – tra l’altro - le condizioni operative per la partecipazione del volontariato di Protezione Civile alle relative attività, indicando i campi di azione e le condizioni indispensabili per il suo impiego;
- il “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”, che ha dato indicazioni sul modello di intervento regionale, in termini di definizione del sistema all’interno del piano regionale di emergenza, nonché di rapporti con le altre strutture istituzionali di gestione dell’emergenza;
- la direttiva “Indirizzi operativi inerenti l’attività di Protezione Civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”, che declina le attività necessarie per la pianificazione di Protezione Civile del bacino e dei territori potenzialmente influenzabili e indica le attività informative e gestionali da mettere in atto in caso di potenziali problemi all’impianto o derivanti da emergenze di tipo idrogeologico- idraulico. Un ruolo fondamentale è riconosciuto a Regione, per quanto concerne l’attività informativa ai livelli territoriali;
- gli atti di recepimento della normativa europea sulla gestione del rischio alluvioni (D.lgt. 49/2010, deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po 5/2015, [delibera di Giunta regionale 10 dicembre 2015, n 4549](#)), che hanno previsto una serie di misure, principalmente in ambito di previsione e prevenzione, a carico degli Enti territoriali e di Regione, per ridurre quanto più possibile il rischio di alluvioni e i suoi effetti sul territorio;
- la direttiva “Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti, nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale”, in accordo con le precedenti direttive in materia di organizzazione del soccorso sanitario in caso di emergenza, che declina l’attività del sistema sanitario regionale dell’emergenza- urgenza, stabilendo la necessità di uno stretto raccordo con le strutture regionali di Protezione Civile;
- il D.Lgs. 1-2-2016 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e **assorbimento del Corpo Forestale dello Stato** ai sensi dell’art 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che, con la riassegnazione delle competenze del Corpo forestale dello Stato all’Arma dei carabinieri ed ai Vigili del Fuoco, comporta necessariamente la revisione dell’organizzazione della lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale, sia dal punto di vista delle procedure operative, sia dal punto di vista dei centri di coordinamento e gestione potenzialmente attivabili.

5. Organizzazione del sistema di Protezione Civile in Lombardia – Il livello territoriale

Ai sensi della normativa vigente, il sistema di Protezione Civile si attiva “dal basso”, ossia dall’Autorità di Protezione Civile più “vicina” all’evento, sia in termini spaziali sia in termini di tempistica di intervento: il Sindaco.

Nei casi in cui le risorse disponibili a livello comunale non siano sufficienti, il resto del sistema può intervenire, in modo sussidiario e sempre con la stessa impostazione di fondo: il supporto arriva dai livelli territoriali più vicini all’autorità di Protezione Civile che chiede sostegno.

Quindi, a livello territoriale, gli Enti che si attivano a seguito della richiesta del Sindaco sono Prefettura e Provincia.

In genere, l’attuale normativa in materia di protezione civile prevede per Comune, Prefettura e Provincia questi compiti principali:

COMUNE

- Nel momento in cui si verifica una emergenza sul proprio territorio comunale, **il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza** che insistono sul territorio

del comune ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, anche utilizzando il potere di ordinanza;

- Il Comune è tenuto a mantenere un costante flusso informativo, in merito alla situazione in corso, con Prefettura/Provincia e Regione;
- Nel momento in cui le risorse a disposizione del Comune non sono più sufficienti a fronteggiare l'emergenza, per estensione territoriale o gravità dell'evento, il **Sindaco chiede l'intervento di ulteriori risorse al Prefetto**; gli interventi di livello comunale e provinciale devono essere coordinati, per garantire la massima efficacia
- Deve essere garantita la costante informazione dei cittadini in merito all'evento in corso, alle sue conseguenze, alle misure adottate per fronteggiare e contrastare l'emergenza, ad eventuali comportamenti da tenere.

E' evidente che, per meglio svolgere i compiti assegnati, è opportuno (e la normativa lo indica) che il Comune si doti di una propria struttura di Protezione Civile o, comunque, di un modello organizzativo che possa essere attivato in caso di emergenza e che:

- sia redatto e tenuto costantemente aggiornato il Piano di Emergenza Comunale;
- siano individuati i componenti (con i relativi contatti di reperibilità) dell'Unità di Crisi Locale;
- sia costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile, o realizzati accordi con Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, per garantire anche l'intervento tempestivo del volontariato in caso di evento.

PROVINCIA

- Deve attivare, con tempestività, le proprie risorse per fronteggiare l'emergenza, in particolare per quanto concerne viabilità e reti/ infrastrutture di servizio;
- Se l'organizzazione territoriale del volontariato lo prevede (come in Lombardia), segue l'attivazione e la gestione del volontariato provinciale in supporto alle Autorità di Protezione civile impegnate sul territorio (Sindaco, Prefetto);
- è tenuta a mantenere un costante flusso informativo, in merito alla situazione in corso, con i comuni coinvolti, Prefettura e Regione;
- Deve coordinare i propri interventi con quelli messi in atto dalla Prefettura, anche tramite – se esistente – una Sala Operativa Unificata

Anche in questo caso, è necessario predisporre un modello organizzativo di livello territoriale, condiviso con la Prefettura, che comprenda, tra l'altro:

- La predisposizione del programma provinciale di previsione e prevenzione, e di un piano di emergenza di livello provinciale, di concerto con la Prefettura;
- La realizzazione di un Sala Operativa Unificata, sia in termini di risorse strumentali e tecnologiche a disposizione, sia in termini di individuazione delle funzioni in carico ai vari Enti (determinazione di una Unità di Crisi provinciale, con i vari responsabili di funzione)

PREFETTURA

- assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale e adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi, anche utilizzando il potere di ordinanza, coordinandosi sia con il livello territoriale (Sindaci del comuni interessati), sia con Regione;
- È responsabile dell'attivazione e dell'impiego delle risorse statuali (comprese forze dell'ordine e della sicurezza pubblica) presenti sul territorio provinciale;
- La Prefettura è tenuta a mantenere un costante flusso informativo, in merito alla situazione in corso, con i comuni coinvolti, Regione, Dipartimento nazionale della Protezione Civile e Ministero dell'Interno (ad esempio, per quanto concerne le attività dei Vigili del Fuoco);
- Deve coordinare i propri interventi con quelli messi in atto dalla Provincia, anche tramite – se esistente – una Sala Operativa Unificata

Le ultime modifiche normative hanno nuovamente individuato le Prefetture quale centro nevralgico per la gestione dell'emergenza a livello provinciale, con compiti strategici anche in tempo "di pace" (ad esempio l'individuazione, e condivisione con gli altri Enti coinvolti, delle sedi dei Centri Operativi Misti e del Centro coordinamento Soccorsi) E' pertanto opportuna la condivisione delle strategie organizzative, nonché l'ottimizzazione delle risorse a livello provinciale (ad esempio tramite la realizzazione della Sala Operativa Unificata, come indicato nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 3 dicembre 2008).

6. Organizzazione del sistema di Protezione Civile in Lombardia – Il livello regionale

La Regione, per dettato normativo, ha compiti fondamentali in materia di allertamento per rischi naturali ai fini di Protezione Civile e svolge un ruolo strategico nella gestione delle emergenze, garantendo il raccordo operativo con gli altri Enti coinvolti nella gestione di un'emergenza e mettendo a disposizione il proprio patrimonio di risorse umane e strumentali.

Queste due attività sono regolate dai seguenti provvedimenti:

- Allertamento:
 - decreto Presidente G R 3408/2005 (attivazione del Centro Funzionale regionale),
 - DGR 4599/2015 (che disciplina la gestione delle attività di allertamento in Regione);
- Gestione delle emergenze:
 - decreto Segretario Generale 22815/2003 (determinazione delle procedure per la gestione delle emergenze di Protezione Civile e costituzione dell'Unità di Crisi Regionale),
 - DGR 1029/2010 (individuazione dell'Unità di Crisi Regionale quale organismo tecnico di supporto al Presidente della Giunta per la gestione delle emergenze di Protezione Civile),
 - decreto D G 808/2012 (procedure operative per l'azione dell'Unità di Crisi Regionale)

Procedure di allertamento

Le procedure di allertamento vedono il Centro Funzionale, incardinato nella Sala operativa regionale, quale centro di valutazione delle potenziali criticità conseguenti ad eventi naturali (meteorologici, idrogeologici ed idraulici, etc) e centro di invio di informazioni ed indicazioni operative alle Autorità di Protezione Civile (principalmente Comuni, Province, Prefetture/UTG) e a tutti i Presidi Territoriali, ossia quegli organismi che svolgono attività di sorveglianza del territorio e che possono mettere in campo azioni di contrasto all'emergenza Il Centro Funzionale garantisce la sua azione 24 ore su 24, fungendo quindi da supporto sia in fase previsionale e di allertamento, sia in fase di manifestazione del fenomeno, del quale è in grado di valutare – entro certi limiti – l'evoluzione.

I **rischi naturali** presi in considerazione sono:

1. Idrogeologico;
2. Idraulico;
3. Temporal forti;
4. Neve;
5. Valanghe;
6. Vento forte;

7. Incendi boschivi

Il sistema di allertamento regionale prevede **quattro livelli di criticità (assente, ordinario, moderato ed elevato)**, identificati attraverso l'impiego di un codice colore, in relazione al grado di coinvolgimento - in caso di evento – di ambiente, attività antropiche, insedia- menti e beni mobili/immobili, infrastrutture e servizi, salute. Questi 4 livelli sono così definiti:

- **Codice colore VERDE - criticità assente:** non sono previsti scenari di evento determinati dai fenomeni naturali (forzanti esterne) responsabili del manifestarsi del rischio considerato o le criticità che possono riscontrarsi sono da considerare trascurabili;
- **Codice colore GIALLO - criticità ordinaria:** sono previsti scenari di evento che possono dare luogo a criticità che si considerano comunemente ed usualmente accettabili dalla popolazione o quantomeno governabili dalle strutture locali competenti mediante l'adozione di misure previste nei piani di emergenza
- **codice colore ARANCIO - criticità moderata:** sono previsti scenari di evento che non raggiungono valori estremi, ma che si ritiene possano dare luogo a danni ed a rischi estesi per la popolazione, tali da interessare complessivamente una importante porzione di almeno una zona omogenea di allertamento e richiedere l'attivazione di misure di contrasto
- **codice colore ROSSO - criticità elevata:** sono previsti scenari naturali suscettibili di raggiungere valori estremi e che si ritiene possano dare luogo a danni e rischi anche gravi per la popolazione, tali da interessare complessivamente una consistente porzione della zona omogenea di riferimento

I principali **prodotti del Centro Funzionale** sono:

- Gli Avvisi di Criticità (per codice massimo previsto da ARANCIO in su)
- Le comunicazioni (per codice GIALLO)

In entrambi i documenti sono contenuti gli elementi fondamentali:

- Le aree omogenee coinvolte;
- I rischi considerati;
- Il livello di criticità;
- La validità temporale del documento;
- La fase operativa minima da attuare

Una importante novità introdotta dagli aggiornamenti della direttiva regionale in materia di allertamento è l'indicazione di una **fase operativa** minima, che le autorità territoriali di Protezione Civile e, più in generale, tutti quegli Enti/organismi che possiedono una pianificazione di emergenza, devono mettere in pratica come prime misure di preparazione e di contrasto al potenziale evento, tenuto conto del fatto che **Avvisi di Criticità e Comunicazioni per codice giallo sono emessi con 12/36 ore di anticipo sull'evento previsto.**

Le Fasi operative prevedono l'attivazione del sistema territoriale di Protezione civile e le prime azioni di identificazione dell'evento e delle possibili conseguenze sul territorio. In dettaglio:

In fase di

ATTENZIONE:

- Si attiva il personale reperibile, si verifica la disponibilità delle risorse strumentali;
- Si organizzano ed attivano azioni di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni;
- Si valutano altre misure precauzionali, come ad esempio l'informazione preventiva alla popolazione;

PREALLARME:

- Si proseguono le azioni della fase di attenzione;
- Vengono attivate le misure previste nelle pianificazioni di emergenza locali, in sinergia con le altre Autorità territoriali (ad esempio, nell'individuazione ed attivazione di CCS e COM, oltre ai COC);

ALLARME:

- Si valuta l'attivazione, di misure di soccorso, evacuazione ed assistenza alla popolazione;
- Sono attivi i centri di coordinamento locali di gestione dell'emergenza (UCL/COC – COM e CCS);
- Deve essere mantenuto un costante flusso informativo con le altre Autorità territoriali coinvolte

I prodotti informativi del Centro Funzionale sono inviati e messi a conoscenza di tutti tramite una serie di **canali**, che garantiscano sia l'efficacia e la tempestività della comunicazione, sia la certezza della conclusione positiva del flusso di comunicazione:

- Ogni giorno sul portale istituzionale di Regione Lombardia e sul portale dei servizi della Direzione Generale competente in materia di Protezione Civile sono pubblicati i livelli di criticità previsti per il giorno successivo relativi a tutti i rischi considerati;
- Ogni Avviso di Criticità e Comunicazione per codice colore giallo sono pubblicati:
 - sul sito istituzionale di Protezione Civile di Regione Lombardia,
 - sul portale dei servizi relativi alla Protezione Civile,
 - sul portale ad accesso riservato dedicato alla pubblicazione degli alertamenti e sono inviati a tutti i destinatari tramite posta elettronica certificata e ordinaria;
- Per ogni Avviso di Criticità, i referenti ufficiali in materia di protezione civile (almeno due) per ogni amministrazione interessata ricevono un SMS di avviso;
- **È stata creata una app regionale, nella quale**, al momento, è contenuta una sintesi delle informazioni contenute negli Avvisi di Criticità

Il documento di riferimento è la delibera di Giunta Regionale del 17 dicembre 2015, n 4599

Gestione delle emergenze – L'Unità di Crisi Regionale

All'attività tecnico-scientifica svolta dal Centro Funzionale si affianca, in caso di evento di Protezione Civile, l'attività dell'Unità di Crisi Regionale, ossia dell'organismo tecnico che analizza la situazione, fornisce proposte sulla strategia di intervento al decisore (Presidente della Giunta regionale), monitora la situazione e fornisce costanti aggiornamenti informativi

I componenti dell'Unità di Crisi (appartenenti alla Giunta Regionale, agli Enti tecnici del Sistema Regionale, ad Enti/Strutture/Società/ Organizzazioni di volontariato che, a vario titolo, hanno accordi in essere con Regione Lombardia per attività di Protezione Civile) esprimono competenze tecniche – in materia di sanità, infrastrutture e trasporti, problematiche ambientali, comunicazione, etc – utili all'analisi della situazione ed all'individuazione delle risorse da attivare per supportare gli Enti territoriali.

Analogamente agli altri organismi di gestione dell'emergenza (che lavorano nei CCS, COM, COC/UCL), anche l'Unità di Crisi Regionale si organizza secondo funzioni, che rappresentano le singole risposte operative all'emergenza Il metodo di riferimento è il cosiddetto "Metodo Augustus" (cfr DPC Informa – Roma, 1997) Va considerata anche l'organizzazione funzionale declinata (per il livello nazionale) nella Direttiva 14.1.2014 "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico".

Attualmente, sono riconosciute e possono essere attivate le seguenti funzioni, mutate dal metodo Augustus e raccordabili con quelle previste dal Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico:

sigla Funzione	Nome Funzione (Augustus)	Nome Funzione (Piano Nazionale di Soccorso per il Rischio Sismico)
F0	Direzione Sala	Unità di coordinamento / Attività Internazionali / Supporto amministrativo e finanziario / Supporto giuridico e provvedimenti normativi
F1	Tecnico-scientifica	Tecnica e di Valutazione / Rischi indotti
F2	Sanità, Assistenza Sociale	Sanità e Assistenza Sociale
F3	Comunicazione	Comunicazione / Stampa
F4	Volontariato	Volontariato
F5	Materiali e Mezzi	Logistica – Coordinamento Attività Aeree
F6	Trasporto, Circolazione e Viabilità	Accessibilità e mobilità
F7	Telecomunicazioni	Telecomunicazioni di emergenza / Informatica
F8	Servizi Essenziali	Servizi Essenziali
F9	Censimento danni a persone e cose	Censimento danni e agibilità post-evento delle costruzioni
F10	Strutture Operative	Sanità e Assistenza Sociale / Censimento danni e agibilità post-evento delle costruzioni
F11	Enti Locali	Unità di coordinamento
F12	Materiali Pericolosi	Tecnica e di valutazione / Rischi Indotti
F13	Logistica evacuati – Zone Ospitanti	Assistenza alla popolazione / Logistica
F14	Coordinamento Centri Operativi	Unità di coordinamento
F15	Salvaguardia Beni Culturali	Censimento danni e agibilità post-evento delle costruzioni

L'attuale organizzazione del sistema regionale di Protezione Civile garantisce l'attivazione permanente di alcune funzioni, pur se in configurazione "minima", implementabile in caso di necessità: F0/Direzione Sala – F1/Tecnico-Scientifica – F5/Mezzi e Materiali.

Livelli di azione

Le attività dell'Unità di Crisi regionale, e conseguentemente della Sala Operativa, sono organizzate a seconda del livello di criticità raggiunta dall'emergenza, e comportano l'attivazione progressiva e modulare di:

- sistema di reperibilità interno della direzione generale competente in materia di Protezione Civile;
- componenti dell'Unità di Crisi interessati dall'evento;
- Colonna Mobile Regionale o Colonne Mobili Provinciali;
- altre componenti necessarie, per proprie specifiche competenze, alla gestione dell'evento
- Il sistema regionale di Protezione Civile viene attivato, in base a specifici "livelli di azione", che possono essere definiti:
 - seguendo i livelli di criticità/codici di allerta del Centro Funzionale, secondo quanto indicato dalla Direttiva regionale in materia di allertamento per eventi naturali a fini di

Protezione Civili;

- indipendentemente dall'allerta regionale per i rischi naturali effettuata dal Centro Funzionale, a seconda della tipologia, gravità ed estensione dell'evento

Nelle attuali procedure per l'attività dell'Unità di Crisi Regionale, sono distinti **4 livelli di azione**:

- livello VERDE: non sono presenti criticità sul territorio regionale e non è attivo alcun evento per cui sia richiesta l'attivazione o l'intervento del sistema regionale di protezione civile. Vengono condotte da parte della Sala Operativa Regionale le normali attività gestionali;
- livello ARANCIO: sono presenti criticità sul territorio regionale o altri eventi per cui sia richiesta l'attivazione del sistema regionale di protezione civile, fronteggiabili con l'impiego del personale di sala operativa e della squadra in turno di reperibilità. Sono normalmente attivate le funzioni tecnico-scientifica, comunicazione, mezzi e materiali;
- livello ROSSO: sono presenti criticità sul territorio regionale o altri eventi per cui sia richiesta l'attivazione del sistema regionale di protezione civile, fronteggiabili con l'intervento del resto dell'Unità di Crisi Regionale (UCR) – in tutto o in parte - oltre al personale attivato nei precedenti livelli. Sono normalmente attivate tutte le funzioni del codice ARANCIO e tutte le funzioni specialistiche dell'Unità di Crisi regionale che si ritiene opportuno inserire;
- Livello VIOLA: sono presenti gravi criticità sul territorio regionale, situazioni di danno diffuso e conclamato ed il sistema regionale di protezione civile è attivato in tutte le sue componenti. Sono attivate tutte le funzioni del codice ROSSO e tutte le funzioni specialistiche dell'Unità di Crisi regionale necessarie alla gestione dell'evento. E' possibile/probabile che sia dichiarato lo stato di crisi ai sensi della l.r. 16/2004

Attivazione dell'Unità di Crisi regionale

Alcune componenti dell'Unità di Crisi regionale – quelle di maggior livello operativo - vengono coinvolte più frequentemente di altre, anche a solo titolo informativo, in caso di eventi sul territorio regionale o extraregionale.

Tipicamente, le componenti che sono informate/attivate in caso di evento sono: Protezione Civile regionale, componente sanitaria (sia dell'Emergenza Urgenza, sia dell'assistenza socio-sanitaria), Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (funzionalmente incardinata nelle procedure di allertamento e con attività specifiche sul rischio ambientale), Uffici Territoriali Regionali (che garantiscono il primo supporto tecnico agli Enti territoriali).

Le altre componenti specialistiche possono essere attivate, a seguito di valutazione delle caratteristiche di evento, in caso di:

- allerta regionale per rischi naturali codice colore Rosso;
- emergenza di protezione civile su territorio regionale, tale da far presupporre gravi conseguenze nelle aree coinvolte;
- emergenza al di fuori del territorio regionale, per al quale sia previsto il coinvolgimento del sistema regionale di PC a supporto del sistema nazionale/del meccanismo comunitario di Protezione Civile

Il documento di riferimento è il Decreto Direttore Generale del 7.feb.2012, n 808

Interazioni tra il sistema regionale di Protezione Civile e le altre strutture di coordinamento/gestione di un'emergenza

Il base alle caratteristiche di evento, le strutture organizzative del sistema regionale di Protezione Civile (ed in particolare l'Unità di Crisi) si interfacciano funzionalmente con altre strutture di coordinamento. In questi casi, vengono individuate modalità di relazione tra Sala Operativa regionale di Protezione Civile e gli altri centri di coordinamento e gestione dell'evento.

Modello territoriale di gestione delle emergenze

Il livello strategico di intervento, come visto nelle sezioni precedenti, è quello provinciale, in cui vi è la più stretta sinergia tra le forze dello Stato (coordinate dalla Prefettura) e quelle territoriali (coordinate dalla Provincia).

E' quindi necessario che Regione mantenga un costante flusso informativo, sin dalle prime fasi di evento, con le Sale Operative Unificate e con i CCS attivati, per poter avere un quadro preciso della situazione a livello provinciale, poter fornire un quadro di insieme e poter organizzare un impiego sinergico delle risorse.

I contatti con le strutture territoriali vengono mantenuti dalla Sala Operativa regionale di Protezione Civile, che – nel momento in cui riceve segnalazioni dal territorio, o richieste di intervento – provvede ad informare tempestivamente l'Ufficio Territoriale Regionale e la Provincia di riferimento; un ulteriore passaggio informativo, a seconda delle caratteristiche della prima segnalazione, può essere fatto con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

In caso di evento con ricadute a livello almeno provinciale, tale flusso informativo deve essere mantenuto, per ottimizzare l'attività informativa e razionalizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, sia in termini di tempestività di intervento sia in termini di utilizzo su periodi medio-lunghi. Se sono attivi sistemi informatizzati di scambio dati tra centri di gestione dell'emergenza, devono essere utilizzati, pur segnalando l'opportunità di mantenere un "doppio canale" informativo (es telefono e sistema di scambio dati), per garantire comunque la gestione prioritaria delle situazioni di maggior rischio e/o maggior conseguenze sul territorio.

Modello organizzativo di gestione delle emergenze di livello nazionale

Il modello organizzativo di risposta all'emergenza contenuto nella direttiva 3 dicembre 2008 dà a Regione compiti specifici soprattutto in materia di soccorso sanitario, valutazione e rilievo del danno, utilizzo delle reti radio di emergenza. Prevede, inoltre, che Regione valuti, d'intesa con il Dipartimento Nazionale della Protezione civile, il luogo più idoneo dove insediare la Direzione Comando e Controllo (DiComaC).

L'attuale Sala Operativa regionale di Protezione Civile presenta degli spazi attrezzati, che possono consentire l'attivazione in tempi brevi della DiComaC, nonché uno stretto raccordo con il sistema regionale di Protezione Civile, che in caso di emergenza occupa spazi contigui a quelli dedicati alla DiComaC.

Tale organizzazione risponde anche a quanto inserito al punto 2 "Direzione di Comando e Controllo" dell'allegato alla Direttiva "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico"; in caso di attivazione di questo piano, l'Unità di Crisi Regionale – e in particolare le sue funzioni tecniche – saranno in raccordo con le funzioni della DiComaC, secondo lo schema riportato al punto 4 della presente Direttiva.

Per quanto concerne le comunicazioni radio, sono a disposizione le reti regionali Antincendio Boschivo e Protezione Civile, entrambe a copertura regionale, le cui comunicazioni vengono coordinate – in caso di evento - dalla Sala Radio presente negli spazi di Sala Operativa.

Lotta attiva agli incendi boschivi

Secondo quanto previsto dal Piano Antincendio Boschivo (AIB), di competenza regionale, la lotta attiva agli incendi boschivi viene effettuata dalle componenti territoriali AIB, sia in termini di risorse umane e strumentali a disposizione, sia in termini di responsabilità della direzione delle operazioni (è infatti identificato, su ogni scenario di incendio boschivo, un Direttore delle Operazioni di Spegnimento – DOS).

Il DOS può chiedere ulteriori risorse, se necessario, al centro regionale competente in materia di incendi boschivi, che è in grado di attivare ulteriori risorse sia umane sia strumentali, in particolare i mezzi aerei messi a disposizione da Regione e dallo Stato (tramite il Centro Operativo Aereo Unificato – COAU); tale centro ha anche il compito di stabilire le priorità di intervento, in caso di più incendi boschivi contemporaneamente presenti sul territorio regionale.

In Regione Lombardia, la Sala Operativa regionale è attualmente in grado di attivare e mobilitare le risorse regionali di supporto allo spegnimento degli incendi boschivi e di coordinarsi con le componenti statali, a seconda dell'organizzazione stabilita, per l'utilizzo integrato di risorse strumentali regionali e statali

Attivazione e gestione del volontariato di Protezione Civile

Il volontariato di Protezione Civile, in Lombardia, viene gestito congiuntamente da Regione e Province tramite l'Albo regionale del volontariato, sia dal punto di vista amministrativo (iscrizione all'Albo, mantenimento requisiti, aggiornamento dati, rimborsi ex DPR 194/01), sia dal punto di vista operativo (attivazione del volontariato per attività di Protezione Civile)

Dal punto di vista operativo, viene coinvolta la funzione F4 – Volontariato, garantita in orario d'ufficio dal personale della struttura competente in materia di volontariato di Protezione Civile, e fuori orario di ufficio dalla squadra in reperibilità della Direzione Generale competente in materia di Protezione Civile, con il supporto del personale reperibile delle Province

La Sala Operativa Regionale di Protezione Civile

24 ore su 24, 365 giorni l'anno, la Sala Operativa vigila, con un presidio permanente, sui vari rischi presenti in Lombardia (idrogeologico, meteo, industriale, incendio boschivo, sismico) ed è in contatto costante con le componenti locali e nazionali del sistema di Protezione Civile. La struttura dispone di strumenti informatici e tecnologici per **valutare in tempo reale le informazioni raccolte** dalle reti di monitoraggio e di controllo fisico del territorio regionale.

Gli operatori di Sala, oltre a svolgere le attività di sorveglianza, rispondono al numero verde della Protezione Civile regionale, al quale gli enti locali, gli operatori del settore e i cittadini possono segnalare situazioni di emergenza e richiedere l'intervento dei mezzi regionali.

In emergenza, la Sala Operativa è il luogo in cui il sistema di Protezione Civile si riunisce e gestisce l'evento in un'ottica integrata con tutte le forze in campo.

Rappresenta **il riferimento principale per l'assistenza a Comuni e Province ed è il punto di raccordo tra il livello locale/ regionale e quello nazionale** (Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Qui si raccolgono le segnalazioni e i dati tecnici provenienti dal territorio e dalle strutture operative locali e statali (Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine), si attivano le diverse componenti del sistema regionale, quali i tecnici e le squadre dei volontari, si valuta l'impiego dei diversi mezzi e risorse materiali a disposizione.

0.2.4 d.g.r. n. 7243 del 08/05/2008 PRIM - Il Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi maggiori

La Regione Lombardia, con la D.G.R. n.7243 dell'08/05/2008, ha approvato il Programma Regionale di Mitigazione dei Rischi che analizza i rischi, singoli e integrati, sul territorio regionale al fine di identificare le aree maggiormente critiche su cui approfondire le valutazioni effettuate.

Per ogni tipologia di rischio è stato valutato il rischio totale, rappresentato su specifiche mappe, le quali sono state combinate per generare una mappa del rischio integrato e del rischio dominante a diverse scale.

Le mappe sono rielaborate ogni qualvolta siano disponibili nuovi e significativi aggiornamenti dei dati su cui si basano i modelli utilizzati.

Per ogni tipologia di rischio considerata il PRIM prevede l'elaborazione delle mappe a scala di 20x20 m, 1x1 Km e a base comunale. In questo ambito si riportano le mappe più significative. In particolare, gli indici di rischio elaborati nel PRIM (Programma Regionale Integrato di Mitigazione

dei rischi) sono raggruppabili in classi corrispondenti a differenti livelli di criticità rispetto alla media del territorio regionale (posta uguale ad 1).

Per tale motivo le classi di criticità non esprimono un valore assoluto, ma devono essere di volta in volta considerate e valutate da tecnici qualificati, analogamente a quanto comunemente avviene nella restituzione di valori analitici di diverso tipo (es. analisi ambientali e analisi mediche).

Per la predisposizione del piano di protezione civile si è tenuto conto di quanto determinato nel PRIM (Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi maggiori) che è una versione più attuale del Programma Regionale di Previsione e Prevenzione, di cui all'art. 4, 10° comma, della L.R. 16/2004.

Il PRIM considera due principali categorie di rischio definite in base alla loro natura e frequenza:

- **rischi maggiori**, ovvero frequenti o probabili, naturali o tecnologici, antropici: idrogeologico, sismico, industriale, meteorologico, incendi boschivi
- **rischi di incidenti o eventi socialmente rilevanti**: incidenti stradali, incidenti sul lavoro, sicurezza urbana

Per ciascuno dei rischi considerati si sono approfondite le possibili relazioni valutando la possibilità di effetti domino o di influenza reciproca al fine di individuare potenziali livelli di pericolosità per specifiche aree territoriali.

Nell'osservanza della normativa di settore, specificatamente la legge 225/1992 e la legge regionale 16/2004, è stato avviato il percorso di aggiornamento del "Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi (P.R.I.M.)". A tal fine è stato costituito il Gruppo di Lavoro interdirezionale con decreto n. 11706 del 6 dicembre 2013. La norma prevede la presentazione di uno stato di avanzamento biennale al Consiglio Regionale.

Attualmente è uno strumento conoscitivo che permette di analizzare i rischi sopraelencati presenti sul territorio sia in maniera singola che integrata ed è costituito dagli studi analitici dei rischi e da 14 allegati cartografici di dettaglio che classificano con indici di rischio tutto il territorio regionale.

L'aggiornamento è rafforzato dal PRS 2013-2018, il cui intento è quello di costituire un supporto fondamentale alla prevenzione dei rischi, in ragione della necessità di "approntare risposte sempre più incisive in grado di scongiurare il verificarsi di vittime e di limitare i danni a strutture pubbliche e private, che si traducono in costi sociali a carico di tutta la collettività".

<https://sicurezza.servizirl.it/primviewer/>

0.3. – STRUTTURA DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

La struttura del piano di emergenza è quella determinata nella "direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali" (D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007) ovvero:

⊙ raccolta dei **dati territoriali ed infrastrutturali** e la loro rappresentazione su una o più carte a scala adeguata, per consentire una visione di insieme dell'area interessata, ma allo stesso tempo permettere di comprendere le caratteristiche del territorio:

- **centri abitati**
- **insediamenti produttivi e turistici**
- **infrastrutture di trasporto**

⊙ intreccio tra le caratteristiche infrastrutturali e la pericolosità legata ai fenomeni previsti

- ⊙ realizzazione **degli scenari di evento**, distinti per:
 - **tipologia di rischio**
 - **livello di intensità ipotizzata dei fenomeni**
- ⊙ Combinazione per ciascuno scenario, o successione di scenari, un **modello di intervento**, ove possibile agganciato a soglie di allarme con indicazione dell'Unità di Crisi Locale, descritta nel dettaglio, con individuazione delle figure che la compongono ed i ruoli e le responsabilità di ciascuna, in ogni fase del processo di gestione dell'emergenza.
- ⊙ realizzazione sia su supporto cartaceo che su supporto digitale, al fine di rendere più agevole l'aggiornamento, la distribuzione e la consultazione del Piano anche in situazioni disagiate
- ⊙ Predisposizione degli allegati contenenti:
 - l'elenco delle persone coinvolte nella **gestione dell'emergenza** (Unità di Crisi Locale, volontari di protezione civile, funzionari dell'Amministrazione Comunale che ricoprono ruoli strategici ed utili in emergenza – anagrafe, ufficio tecnico, ...),
 - l'elenco delle risorse esterne con i relativi contatti e di mezzi ed attrezzature disponibili al momento della stesura del piano (ditte convenzionate).
 - modelli di provvedimenti d'urgenza (Ordinanze Sindacali) e di comunicazioni, sia istituzionali che dirette alla popolazione.
- ⊙ **individuazione, una volta predisposto il piano di emergenza** e nella fase di pianificazione, all'interno dell'amministrazione comunale, **di una figura responsabile** (persona o ufficio), che dovrà garantire l'attività di un continuo aggiornamento del piano, soprattutto per quanto riguarda il modello di intervento.

Riepilogando, la struttura del Piano Comunale di protezione civile risulta così composta:

- 0 – Premessa e riferimenti normativi;
- 1 - analisi del territorio;
- 2 - rischi;
- 3 – scenari di rischio;
- 4 – modello d'intervento
- 5 – aree di emergenza
- 6 - Cartografia

ALLEGATI:

- A - premessa e riferimenti normativi
- B - Analisi del Territorio -analisi delle infrastrutture
- C - rubrica di emergenza
- D – modulistica
- E - Comunicazione, aggiornamento, efficacia del Piano
- F - STUDIO INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE